



COMUNE DI CESENA

SETTORE **TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO** Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356443 - 0547.356502
E-mail: ambiente@comune.cesena.fc.it

P.G.N 119298/466 del 25/10/2018

Oggetto: ordinanza sindacale sull'adozione delle MISURE TEMPORANEE ANTISMOG e delle misure emergenziali previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano".

Revoca ordinanza PG N 107698/466 del 28/09/2018 e successive variazioni

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza PG N 107698/466 del 28/09/2018 avente ad oggetto *-Ordinanza sindacale sull'adozione delle MISURE TEMPORANEE ANTISMOG nelle giornate da lunedì a venerdì, dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019 e delle misure emergenziali previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano" – e successiva modifica PG N 112233/466 del 09/10/2018 e le premesse in esse contenute che si riportano di seguito;*

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutarne la qualità e, di conseguenza, di adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e a migliorarla negli altri casi;
- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo climatiche; è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti e talvolta prolungati superamenti dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che nel periodo tra il 2005 e il 2017 anche nella città di Cesena è stato occasionalmente oltrepassato il numero di superamenti del limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02 pari a max 35 sforamenti/anno ed è frequente nella stagione invernale anche il superamento del valore giornaliero di 50 microgrammi/mc di PM10;

Visto:

- che in data 26/07/2012 il Comune di Cesena unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D .Lgs. n. 155 del 13/08/2010" e che il Piano Aria Integrato Regionale 2020 rafforza quanto da esso previsto;
- che il Piano Aria Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014 e approvato con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 dall'Assemblea Legislativa, prevede per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 nel territorio regionale, con particolare

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it



Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialoga.it

I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena

Copia analogica conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale

riferimento a limitazioni della circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi; definisce inoltre un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

Visti inoltre:

- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano” siglato il 09/06/2017 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in cui, all'art. 3) p.to o), nel quale si stabilisce di applicare modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e del Nuovo Accordo Padano 2017” con particolare riferimento al punto 1.d) nel quale, rispetto a quanto previsto dal PAIR2020, sono definite le misure emergenziali aggiuntive da adottare in caso di superamento continuativo del limite giornaliero del parametro PM10;

Considerato:

- che il Piano al paragrafo 9.1.3. “Le misure in ambito urbano” della Relazione Generale pone in capo ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ovvero quelli obbligati all'adozione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- che l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano prevede espressamente limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato ed esplicita i casi ai quali non si applicano le limitazioni di cui al punto precedente;

Specificato:

- che l'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, unitamente ai contenuti del paragrafo 9.1.3.1 della Relazione generale del piano definiscono l'ambito territoriale al quale si applicano le limitazioni alla circolazione e le possibili deroghe che possono essere contenute nei provvedimenti amministrativi in tema di traffico tra i quali le ordinanze sindacali;
- che l'art. 30 delle medesime norme sopra richiamate declina l'applicazione di specifiche misure emergenziali in caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero del PM10;

Considerato inoltre:

- che a seguito della necessità di allineare le modalità di applicazione delle misure antismog con quanto attuato dalle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto nell'ambito del cosiddetto “accordo padano sulla qualità dell'aria” ed accolte in tal senso le richieste provenienti anche da gran parte dei Comuni emiliano-romagnoli che aderiscono al Piano aria integrato regionale 2018-2020 è stata emanata la L.R. 14 del 22/10/2018 in vigore dal 23/10/2018 che all'art. 40 specifica che:
 1. le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020;
 2. le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;
 3. le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.

Verificato:

- che la popolazione residente nel Comune di Cesena al 31/12/2017 è pari a circa 97.121 abitanti;
- che il Comune di Cesena è pertanto tenuto all'emanazione dei provvedimenti individuati dagli articoli 14 e

30 delle norme tecniche del PAIR2020 sopra richiamati e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;

Dato atto che:

- il sistema di monitoraggio regionale della qualità dell'aria relativamente alla provincia di Forlì-Cesena è composto da 5 centraline di cui 2 poste a Forlì (Parco della Resistenza e Viale Roma), 1 a Cesena (Piazza Franchini-Via Angeloni), 1 a Savignano sul Rubicone e 1 a Sogliano;
- per ogni provincia viene preso come riferimento ad indicazione della qualità dell'aria dell'intero territorio, il valore giornaliero più alto registrato da una qualsiasi delle centraline presenti;

Verificato che:

- nel periodo tra il 2005 e il 2017 anche nella città di Cesena è stato oltrepassato occasionalmente e in misura contenuta il numero di superamenti del limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE pari a max 35 sforamenti/anno;
- la stazione ubicata a Cesena in Piazza Franchini-Via Angeloni nel corso dell'anno 2017, anno nel quale sono state introdotte le procedure per le misure aggiuntive emergenziali in caso di superamenti consecutivi del valore giornaliero di 50 microgrammi/mc di PM10, non è stata determinante nell'attivazione delle misure emergenziali previste dal Piano Aria Regionale (PAIR2020);

Considerato che:

- la viabilità pesante con le emissioni più significative è dirottata all'esterno del centro abitato di Cesena e incanalata tramite la realizzazione di infrastrutture a scorrimento veloce in grado di assorbire un carico di traffico sostenuto (cosiddetta secante) sgravando conseguentemente gli assi viari precedentemente utilizzati per l'attraversamento della città e migliorando quindi la qualità complessiva dell'aria;
- dal 2009 al 2017 sono state monitorate le emissioni dei camini installati agli imbocchi del tunnel della secante tramite due stazioni di rilevamento della qualità dell'aria.
- i dati sul monitoraggio della qualità dell'aria raccolti dal 2009, a seguito del collaudo, fino ad oggi, non hanno mai evidenziato superamenti dei limiti di legge, anzi sono stati sempre abbondantemente al di sotto dei limiti stessi;

Precisato:

- che il presente atto è in gran parte a contenuto vincolato in quanto prescritto dalle norme e dagli strumenti di pianificazione sopra richiamati;
- che le domeniche ecologiche sono stabilite in date compatibili rispetto ad eventi e manifestazioni importanti per la vita sociale ed economica della città e precedentemente programmati;

Sentito il Settore Infrastrutture e Mobilità in merito all'individuazione dei percorsi fruibili e alle aree sottoposte alle limitazioni della circolazione che sono state individuate tenendo in considerazione il fatto che:

- i segnali di divieto andranno necessariamente posizionati in corrispondenza di intersezioni stradali che consentano un percorso alternativo in sicurezza per gli utenti;
- detti cartelli indicatori potranno essere posizionati anche in luoghi non perfettamente coincidenti con il perimetro dell'area individuata nell'Allegato A al presente atto che rappresenta comunque l'inviluppo del centro abitato in cui sarà limitata la circolazione secondo le successive norme di divieto;

Ritenuto pertanto

- sulla base degli elementi sopra evidenziati, di rivedere la disciplina di riferimento prevedendo alcune parziali deroghe;
- che tali modifiche sono conseguenti alle numerose istanze provenienti dai soggetti direttamente interessati dalle limitazioni e valutate positivamente in quanto supportate dagli elementi oggettivi evidenziati;
- fermo restando il sostanziale rispetto delle prescrizioni contenute nel PAIR e la possibilità di rivedere all'evidenza i contenuti dell'atto nel corso della sua applicazione;

R E V O C A

i precedenti provvedimenti PG N 107698/466 del 28/09/2018 e PG N 112233/466 del 09/10/2018

E A S S U M E

il presente atto che in toto sostituisce le ordinanze citate;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

I N V I T A

i cittadini del Comune di Cesena, alla luce delle premesse sopra richiamate e ferme restando le disposizioni sotto riportate:

- a salvaguardare in ogni modo la qualità dell'aria limitando il più possibile ogni forma di combustione e relativa dispersione di inquinanti in atmosfera;
- ad usufruire dei parcheggi scambiatori sempre raggiungibili e dei bus navetta a costo convenzionato (10 centesimi al giorno a persona);
- ad utilizzare maggiormente i mezzi pubblici o mezzi alternativi rispetto ai veicoli privati a motore;
- a pianificare i propri spostamenti in funzione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza e ad informarsi in merito ai servizi di Trasporto Pubblico Locale e di bike sharing, nonché all'esame della rete ciclabile esistente;
- laddove non sia possibile rinunciare all'utilizzo del mezzo privato, ad ottimizzarne l'impiego adottando modalità di auto condivisa (car-pooling);
- a mantenersi informati sui valori dei livelli di qualità dell'aria pubblicati da Arpae con frequenza giornaliera e sui bollettini pubblicati da Arpae il lunedì e il giovedì, accedendo anche tramite pagina web del Comune di Cesena;
- a verificare la classe di appartenenza dei propri veicoli sulla apposita pagina web del Comune di Cesena e sulle pagine web di Arpae – Liberiamolaria e sul portale dell'Automobilista;
- a contattare lo Sportello Energia di Energie per la Città SpA (via Aldini, 50 Cesena – tel. 0547/356500) al fine di acquisire informazioni utili per risalire alla classe di prestazione emissiva del proprio generatore di calore.

O R D I N A

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le modalità descritte:

- A. **nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalla data odierna fino al 31/03/2019 compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30** sulle porzioni di centro abitato contenute entro il perimetro individuato nell'**allegata planimetria – ALLEGATO A**, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale, **il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE ECCEETTO:**

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542/CEE, 94/12/CE o successive)
2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 1999/96/CE riga B2 o riga C, 2005/55/CE riga B2 o riga C e successive)
3. ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);

B. **nelle giornate di domenica 11/11/2018, 18/11/2018, 13/01/2019, 20/01/2019, 03/02/2019, 24/02/2019, 10/03/2019 e 31/03/2019 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30** sulle porzioni di centro abitato contenute entro il perimetro individuato nell'**allegata planimetria – ALLEGATO A**, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale), **il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE ECCEPTE:**

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542/CEE, 94/12/CE o successive)
2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 1999/96/CE riga B2 o riga C, 2005/55/CE riga B2 o riga C e successive)
3. ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);

I divieti di cui al precedente punto A. **SONO SOSPESI** nei giorni festivi di giovedì 1 novembre, martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre 2018 e nella giornata di martedì 1 gennaio 2019.

I divieti di cui ai precedenti punti A. e B. **NON SI APPLICANO** nelle strade all'interno del centro abitato che costituiscono viabilità consentita in quanto accesso ai parcheggi scambiatori e alle strutture di ricovero e cura, così come individuate nella allegata planimetria – **ALLEGATO A**.

C. **dalla data odierna e fino al 31/03/2019** nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile ubicate a quota altimetrica inferiore a 300 m (come individuato dall'**allegata planimetria – ALLEGATO B** e meglio consultabile sulla apposita pagina web del Comune di Cesena) il **DIVIETO DI UTILIZZO** di biomassa legnosa per riscaldamento ad uso civile nei generatori di calore di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (in base alla classe di qualità di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 186/2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

D. **dalla data odierna e fino al 31/03/2019** sulle porzioni di centro abitato contenute entro il perimetro individuato nell'**allegata planimetria – ALLEGATO A**, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale, l'adozione delle seguenti **MISURE EMERGENZIALI** attivate, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, sulla base dei risultati di verifiche sulla qualità dell'aria effettuate da Arpa e così declinate:

SEMAFORO VERDE:

Nessuna allerta

SEMAFORO ROSSO: MISURE EMERGENZIALI ANTISMOG

Attivate dopo 3 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 misurato nella stazione di riferimento, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui tre giorni precedenti.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

- limitazione all'utilizzo dei veicoli con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o inferiori;
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) ubicati a quota altimetrica inferiore a 300 m aventi prestazioni

energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classe di qualità di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 186/2017.

- riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati fino al limite massimo di 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto e nelle attività commerciali; fino ad un massimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e i luoghi che ospitano attività sportive.
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

ORDINA INOLTRE

Che relativamente ai precedenti punti A. e B.:

1. siano ESCLUSI dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- funzionanti a metano o GPL,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

2. le limitazioni alla circolazione NON RIGUARDINO:

- a) **art. 203 co. 1 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice:**
1. furgone isothermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami (autospurghi);
 4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 6. telai con selle per il trasporto di coils;
 7. betoniere;
 8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
12. furgoni blindati per il trasporto valori;
13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

b) art. 203 co. 2 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale:

1. trattori stradali;
2. autospazzatrici;
3. autospazzaneve;
4. autopompe;
5. autoinnaffiatrici;
6. autoveicoli attrezzi;
7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
8. autoveicoli gru;
9. autoveicoli per il soccorso stradale;
10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
11. autosgranatrici;
12. autotrebbratrici;
13. autoambulanze;
14. autofunebri;
15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
16. autoveicoli per disinfezioni;
17. autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
21. autocappella;
22. auto attrezzate per irrorare i campi;
23. autosaldatrici;
24. auto con installazioni telegrafiche;
25. autoscavatrici;
26. autopercoratrici;
27. autosega;
28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
29. autopompe per calcestruzzo;
30. autoveicoli per uso abitazione;
31. autoveicoli per uso ufficio;
32. autoveicoli per uso officina;
33. autoveicoli per uso negozio;
34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

c) altri veicoli ad uso speciale

1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, organi di polizia e protezione civile;

2. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, raccolta e smaltimento rifiuti e a tutela igienico ambientale);
3. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, o manutenzione in generale e per interventi di accessibilità e manutenzione all'abitazione;
4. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro o autocertificati;
5. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
6. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
7. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
8. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prestazione sanitaria prenotata o resa, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie o assistenza indispensabili e indifferibili.
9. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, veicoli utilizzati con finalità di tipo socio-assistenziale (cooperative, onlus, case di riposo, AVIS, ecc.);
10. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
11. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, case di cura, strutture socio-assistenziali, scuole, mense, cantieri;
12. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
13. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
14. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
15. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
16. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
17. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
18. carri funebri e veicoli al seguito;
19. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
20. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
21. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita

attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

22. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

d) veicoli in deroga già previste dalla normativa nazionale e comunitaria:

1. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
2. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

DISPONE INOLTRE

che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale, si procederà ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione;
- che l'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in ambiti differenti da quello della circolazione stradale, di cui al punto precedente, sarà oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con le modalità prescritte dalla L. 689 del 24/11/1981.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

AVVISA

Che sono incaricati di far osservare la presente ordinanza gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché, gli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della L. 689 del 24/11/1981 e a chiunque spetti per legge.

DISPONE INFINE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso il sito web del Comune di Cesena e gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione, nonché portato a conoscenza di:

- Prefetto di Forlì-Cesena;
- Vicequestore di Cesena;
- Comando dei Carabinieri di Cesena;
- Comando della Polizia Stradale di Cesena;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando della Polizia Municipale di Cesena;
- Presidente Regione Emilia Romagna;
- Presidente Provincia di Forlì-Cesena;
- Ufficio Stampa del Comune di Cesena;
- Ufficio Stampa della Regione Emilia Romagna;
- Coordinatore Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Cesena;
- Dirigente del Servizio ARPAE di Forlì-Cesena;
- Presidente ATR;
- Presidente START;
- Presidente Romagna Acqua;
- Presidente HERA SpA;
- Direzione locale Enel;
- Direzione locale Telecom;
- Sindaci del comprensorio cesenate: Gambettola, Longiano, Montiano, Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo.;
- Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Associazioni di Categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti, Cia, Acli Terra, Confcooperative di Forlì, Assoc. Esportatori Ortofrutticoli Cesena.

Il Sindaco
Paolo Lucchi
(firmato digitalmente)

Allegati:

Allegato A - Planimetria riportante l'involuppo che contiene le porzioni di centro abitato soggette a limitazioni della circolazione

Allegato B - Individuazione delle zone poste al di sopra di quota 300 m s.l.m.